

(N. 1259)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PANIGAZZI, COVATTA, VELLA, SPANO
Ottavio, SCEVAROLLI, SELLITTI, DELLA BRIOTTA, CIMINO,
BUFFONI, GARIBALDI e MURATORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1985

Nuove norme per evitare la formazione del precariato scolastico e per la graduale sistemazione del personale precario esistente, docente e non docente, delle scuole di ogni ordine e grado

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 20 maggio 1982, n. 270, già nella sua intestazione (« Revisione della disciplina del reclutamento del personale della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione dell'organico, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente ») annunciava il proposito di evitare la formazione del precariato, ma la sua applicazione, per la contorta formulazione di alcuni articoli e per l'erronea valutazione di talune situazioni di fatto che si volevano fronteggiare non ha raggiunto lo scopo che la legge si proponeva.

Si è così determinata una situazione che, non solo non evita l'accrescersi del numero dei precari, ma che sta praticamente impedendo il regolare funzionamento delle scuo-

le. Di fronte a questa situazione appare più che opportuna l'immissione in ruolo dei precari « residui », di quelli ritenuti non meritevoli di usufruire dei benefici concessi dalla legge n. 270 del 1982 tenendo presente soprattutto la data dell'inizio del loro servizio, in modo da garantire un efficace periodo di tirocinio dei singoli candidati.

L'opportunità di un nuovo intervento legislativo dopo l'approvazione della legge n. 326 del 16 luglio 1984, che non ha sanato le situazioni di disparità di trattamento, appare, pertanto non solo urgente, ma anche indispensabile in quanto eliminerebbe l'attuale complicata regolamentazione del precariato quale appare evidente anche da una superficiale lettura delle disposizioni del titolo IV, « Norme comuni e generali », della sopraricordata legge. Ne consegue, come è logico,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la caducazione di tutte le norme della legge 20 maggio 1982, n. 270, che contrastano con la proposta nuova normativa.

Sia la legge 20 maggio 1982, n. 270, che ha avuto il merito di avere immesso nei ruoli oltre 100 mila docenti, eliminando, sia pure in parte, la figura del docente precario, sia la legge n. 326 del 1984, che ha permesso di immettere in ruolo altri 15.000 precari nominati dai provveditorati nell'anno scolastico 1981-1982, non hanno eliminato le disparità di trattamento, a parità di condizioni, fra il personale docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado, ed hanno causato parecchi scompensi e malumori tra gli insegnanti con nomina dei presidi, i quali pur avendo prestato per tanti anni un lodevole servizio nella scuola, si sono visti privati di una giusta immissione nei ruoli. Si tratta di professori validi che hanno solo il marchio di avere ricevuto una nomina di supplenza firmata dai presidi e non dai provveditori.

Senza dubbio ci si trova di fronte ad una palese ingiustizia in quanto questi professori hanno fattivamente partecipato alle riunioni degli organi collegiali, hanno proceduto alla valutazione degli alunni, hanno fatto parte delle commissioni di esame, svolgendo tutti i compiti indispensabili per un buon andamento della scuola, sottoponendosi altresì a tutte le responsabilità di natura didattica ed amministrativa alla pari dei loro colleghi già immessi nei ruoli.

È giusto quindi che questa categoria di professori, come pure i docenti esclusi che hanno prestato servizio nei corsi CRACIS e popolari, vengano presto « recuperati » per sanare quella palese ingiustizia che come si è rilevato ha creato parecchi malumori negli interessati ed in tutti gli ambienti scolastici e sociali, tanto più che diversi tribunali amministrativi regionali, accogliendo le eccezioni di incostituzionalità, hanno rimesso gli atti alla Corte costituzionale.

Se non si modifica subito la legge si corre il rischio di dovere rilegiferare, in materia, sotto l'urgenza di un giudizio di incostituzionalità.

Occorre rilevare che nell'anno scolastico 1981-1982 alcuni provveditorati agli studi

hanno esaurito le graduatorie degli abilitati e sono passati all'utilizzo delle graduatorie del personale in possesso del solo titolo di studi (laurea o diploma), esaurendo anche queste; mentre in altre provincie i provveditorati agli studi, per carenza di disponibilità non potevano esaurire neppure le prime graduatorie, cioè quelle degli aspiranti in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio professionale. Gli aspiranti più fortunati, in sostanza, risultavano essere quelli che avevano « indovinato » la provincia con maggiore disponibilità di posti.

In qualche provincia (vedi Milano) molti docenti, solo per incapacità organizzativa dell'amministrazione, sancita nella sentenza del pretore di Milano, che ha rinviato a giudizio e condannato il provveditore agli studi, non hanno avuto la nomina da parte del provveditore ma soltanto da parte dei capi di istituto.

La legge n. 270 del 1982, non solo ha comportato un notevole aggravio per il bilancio dello Stato, ma ha operato gravi discriminazioni fra i precari in relazione ai tempi, ai modi ed alla certezza dell'immissione in ruolo; in particolare, poi, ha leso i diritti ed i legittimi interessi delle centinaia di insegnanti abilitati, che dal 1974 sono stati costretti ad una condizione di precariato dalle inadempienze dello Stato, che per ben un decennio non ha indetto concorsi a catte-dre.

La legge n. 326 del 1984 non ha operato giustizia nei riguardi di questa categoria, ma l'ha emarginata ancora una volta, consentendo che gli insegnanti abilitati siano « superati » nelle operazioni di immissione in ruolo da parte di colleghi in possesso di minori titoli professionali e che hanno al loro attivo un minor numero di anni di servizio statale non di ruolo.

La disoccupazione è attualmente, dunque, la condizione e la prospettiva degli insegnanti abilitati nel 1974, che non sempre hanno potuto completare i 180 giorni di servizio, anche a causa dei ripetuti scioglimenti anticipati delle Camere.

Inoltre, sia la legge n. 270 del 1982 che la legge n. 326 del 1984 hanno completamente ignorato i docenti di educazione musicale e

di educazione fisica, forniti del titolo di studio specifico all'atto della nomina negli anni scolastici 1980-81 o 1981-82 e seguenti, a tutto vantaggio dei docenti non forniti del titolo di studio specifico nominati dai presidi nell'anno scolastico 1980-81, per cui è previsto il mantenimento in servizio e la successiva immissione in ruolo.

Inoltre, allo scopo di contemplare la molteplicità delle categorie e la multiformità delle situazioni, si è prodotta una articolazione farraginosa, tale da contraddire lo stesso disegno perseguito dal legislatore. Basti ricordare l'articolo 39 (riguardante il personale delle libere attività complementari) della legge n. 270 del 1982.

Ma altre considerazioni vanno fatte in merito: mentre la legge n. 270 del 1982 proponeva programmaticamente « l'adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e la sistemazione del personale precario esistente », l'ordinanza ministeriale del 5 febbraio del 1983 — che rendeva possibile il trasferimento interprovinciale di centinaia di beneficiari della legge (abilitati e non abilitati, immessi o da immettere in ruolo) — contemporaneamente privava di ogni effettiva tutela il diritto al lavoro dei supplenti abilitati in attesa di immissione in ruolo.

In tal modo la legge è venuta meno ai suoi impegni programmatici: nel Nord d'Italia ha creato le condizioni per la formazione di nuovo precariato; nel Sud, invece di garantire la sistemazione e l'azzeramento del precariato esistente, ha ricondotto allo stato di disoccupazione centinaia di supplenti abilitati e non, quegli insegnanti cioè che per circa dieci anni, in attesa dei concorsi solo promessi dalla legge 9 agosto 1978, n. 463, avevano continuato a lavorare nella loro provincia, con nomine effettuate dai presidi, nel rispetto dei diritti di chi li precedeva in graduatoria, consentendo, in tal modo, il regolare funzionamento delle scuole statali.

I fatti più recenti sono noti: in applicazione della citata ordinanza ministeriale, si è verificata una « fuga » dal Nord di centinaia di ex precari, i quali, precedentemente all'emanazione della legge n. 270 del 1982,

da semplici laureati, non abilitati, non avendo, col solo punteggio di laurea, nessuna possibilità di lavoro nelle provincie di origine (dove le graduatorie per incarichi e supplenze di abilitati e non abilitati erano assai nutrite e solo per gli abilitati con punteggi più alti esistevano opportunità lavorative da precari, nella scuola) avevano ottenuto in qualche provincia del Nord un incarico annuale nell'anno scolastico 1980-81 o una supplenza nell'anno scolastico 1981-1982.

Per questi docenti, grazie all'ordinanza ministeriale 5 febbraio 1983, v'era ormai la certezza dell'immissione in ruolo in virtù dell'incarico ottenuto nel Nord d'Italia: naturale conseguenza è stata la massiccia richiesta di trasferimento sulle dotazioni organiche aggiuntive del Sud ed il contestuale abbandono dell'insegnamento nelle provincie settentrionali, nelle quali, pure, si era fatto ricorso a personale precario proprio per carenza di insegnanti!

Le conseguenze dei meccanismi posti in essere dall'applicazione della legge n. 270 del 1982 sono, come si vede, decisamente gravi.

Nel settentrione molti provveditorati, per rendere possibile l'avvio dell'anno scolastico 1983-84, si son visti costretti a procedere alla nomina di centinaia di supplenti (in sostituzione di altrettanti ex precari trasferiti al Sud in virtù della legge n. 270 del 1982), i quali, avendo diritto alla retribuzione solo sino al settembre 1984, costituiscono in nuce una grossa sacca di nuovo precariato.

Nel meridione i trasferiti sulle dotazioni organiche aggiuntive, in attesa di ottenere l'immissione in ruolo e la sede definitiva nella provincia di trasferimento, verranno regolarmente retribuiti ed utilizzati per le supplenze superiori a cinque mesi, ma anche per quelle temporanee di breve durata (legge n. 270 del 1982, articolo 14), il che, nel Sud, significa la disoccupazione per i « vecchi » insegnanti abilitati fin dal 1974, che, pur avendo cumulato punteggio per aver prestato sette, otto o più ancora anni di servizio in qualità di supplenti annuali nelle scuole statali della loro provincia, non si vedranno rinnovare l'incarico annuale dal

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

provveditore, dal momento che i loro posti sono stati occupati dai « trasferiti » dal Nord!

Gli operatori scolastici precari esclusi dalla legge fanno presente che:

1) la legge n. 326 del 1984 sul precariato scolastico, approvata dalla Commissione istruzione pubblica del Senato nello stesso testo approvato dalla Camera il 17 aprile 1984, non pone riparo alle discriminazioni ed ingiustizie, operate dalla legge n. 270 del 1982, che colpiscono gravemente i diritti dei precari della scuola meridionale, molti dei quali da anni, lontani dalle famiglie, hanno prestato e prestano servizio nelle località dell'Italia settentrionale in condizioni logistiche spesso molto disagiate;

2) nonostante i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, restano disattese le legittime aspettative di moltissimi operatori scolastici precari come:

i docenti non abilitati che hanno prestato servizio nell'anno 1981-82 e seguenti con nomina dei provveditori agli studi;

i docenti abilitati e non abilitati che hanno prestato servizio nell'anno 1981-82 e seguenti con nomina dei capi di istituto;

i docenti di educazione musicale e di educazione fisica, forniti del titolo di studio

specifico all'atto della nomina in servizio nell'anno 1981-82 e seguenti;

i docenti abilitati e non abilitati che hanno prestato servizio negli anni 1982-83 e 1983-84 con nomina dei provveditori agli studi;

il personale non docente di tutte le carriere che ha prestato servizio negli anni 1981-82, 1982-83, 1983-84 con nomina sia dei provveditori agli studi che dei capi di istituto;

3) per questi motivi si aprirà un contenzioso in sede di TAR più vasto di quello determinatosi dopo la approvazione della legge n. 270 del 1982 che ha visto spesso la amministrazione soccombente, e che costringerà il Parlamento a rilegiferare sotto l'urgenza di giudizi di incostituzionalità.

Un provvedimento legislativo di immissione in ruolo degli operatori scolastici esclusi dalla legge n. 326 del 1984 non comporterebbe incremento di spesa, ma soltanto un trasferimento di spesa dai capitoli 1032 e 1034 relativi ai supplenti a quello relativo al personale di ruolo, e tale immissione non bloccherebbe l'espletamento dei concorsi cui è riservato il 50 per cento dei posti disponibili per dare delle possibilità lavorative anche ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Mantenimento in servizio degli insegnanti abilitati ex articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, della scuola materna, elementare, secondaria statale)

Gli insegnanti già forniti di abilitazione, conseguita ex articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che abbiano prestato servizio negli anni scolastici 1980-81 o 1981-82 in qualità di supplenti dei presidi e negli anni scolastici 1982-83, 1983-84 o 1984-85 in qualità di supplenti annuali con nomina dei provveditori nella scuola materna, elementare e secondaria di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte statali sono mantenuti in servizio nella stessa provincia fino alla immissione in ruolo, nei limiti delle ore di insegnamento svolte in tali anni salvo il diritto al completamento di orario, a partire dall'anno scolastico 1985-86, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare in relazione all'anno di prima nomina ed ai titoli posseduti.

Art. 2.

(Supplenti con due anni di servizio nell'ottennio antecedente alla data del 10 settembre 1984)

Gli insegnanti della scuola materna, elementare, secondaria di primo e di secondo grado ed artistica già forniti di abilitazione, ove prescritta, presa a qualsiasi titolo, alla data dell'approvazione della legge 16 luglio 1984, n. 326, in servizio non di ruolo con nomina di durata annuale negli anni scolastici 1980-81, 1981-82, 1982-83 o 1983-84, che abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola statale nell'ottennio antecedente alla data del 10 settembre 1984, hanno titolo ad essere gradualmente

immessi in ruolo, in ambito provinciale, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare, in relazione all'anno di prima nomina, sulla base del miglior punteggio relativo al titolo di abilitazione, ai titoli di studio ed ai titoli di servizio.

Gli insegnanti compresi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo prevista dal presente articolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno prestato servizio o in cui hanno presentato domanda, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti insegnanti si trovi incluso.

Le stesse norme si applicano anche agli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979, agli insegnanti di libere attività complementari, agli insegnanti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori. Gli insegnanti non provvisti della prescritta abilitazione sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione, da indire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Gli insegnanti che conseguiranno la abilitazione hanno titolo ad essere immessi in ruolo, in ambito provinciale, a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui verrà ultimata la sessione riservata di esami per il conseguimento della abilitazione, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio relativo al titolo di abilitazione, ai titoli di studio ed ai titoli di servizio.

Gli insegnanti di cui al secondo comma hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1984-85, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nei predetti anni e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento di orario,

e ad essere mantenuti in servizio fino al conseguimento della abilitazione ed alla immisione in ruolo.

Le stesse norme si applicano agli insegnanti di attività musicali ed agli insegnanti in servizio non di ruolo presso i conservatori di musica, le accademie di belle arti e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Art. 3.

*(Docenti dei corsi popolari,
CRACIS e di orientamento musicale)*

Le norme previste dall'articolo 1 della presente legge si applicano pure agli insegnanti dei corsi popolari di tipo *A, B, C* e *C-speciale*, dei corsi estivi o festivi e dei corsi CRACIS che abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1980-81 o 1981-82 con nomina di durata annuale e che abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento rispettivamente nelle scuole elementari, se insegnanti dei corsi popolari o secondari di primo e di secondo grado, e nei licei artistici o negli istituti d'arte statali, se insegnanti dei corsi CRACIS, nell'ottennio antecedente alla data del 10 settembre 1984.

Le stesse norme si applicano agli insegnanti dei corsi di orientamento musicale in servizio negli stessi anni con o senza il possesso del titolo di studio specifico, purchè lo abbiano conseguito in tali anni o successivamente o comunque non oltre sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

*(Personale non docente delle carriere
esecutiva o ausiliaria)*

Il personale non docente delle carriere esecutiva o ausiliaria, in servizio non di ruolo con nomina di durata annuale negli anni scolastici 1981-82, 1982-83 o 1983-84, è immesso in ruolo, in ambito provinciale, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-85.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta secondo modalità analoghe a quelle previste per il personale docente.

Art. 5.

(Personale non docente della carriera di concetto di segreteria)

Il personale non docente della carriera di concetto di segreteria, in servizio non di ruolo con nomina di durata annuale negli anni scolastici 1981-82, 1982-83 o 1983-84, è ammesso in ruolo, previo superamento di un apposito esame, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui verrà ultimato l'esame.

L'esame, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio da svolgere, secondo le modalità previste per la prova orale dei concorsi ordinari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta secondo modalità analoghe a quelle previste per il personale docente.

Art. 6.

(Possibilità di scelta di una seconda provincia per il personale docente e non docente)

Gli insegnanti ed il personale non docente delle carriere esecutiva, ausiliaria, di concetto di segreteria di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge possono chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria di un'altra provincia a loro scelta, nella quale si inseriranno dopo l'ultimo aspirante, conservando comunque la posizione acquisita nella prima graduatoria, per potere ottenere prima sia l'immissione in ruolo che l'assegnazione della sede definitiva.

A tal fine, entro e non oltre il 30 luglio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i provveditori agli studi procederanno al reperimento ed alla pubblicazione delle disponibilità dei posti, distinti per singola disciplina o tipo di posto e per dislocazione territoriale, ed alla pubblicazione degli elenchi degli aventi titolo alla immissione in ruolo.

Art. 7.

(Precedenza nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee)

Gli insegnanti ed il personale non docente delle carriere esecutiva, ausiliaria, di concetto di segreteria inclusi nelle graduatorie provinciali ai fini della immissione in ruolo ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato domanda ai sensi del precedente articolo 6 della presente legge, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti insegnanti si trovi incluso.

Art. 8.

(Estensione della dotazione organica aggiuntiva al personale non docente e modalità di utilizzazione)

Le dotazioni organiche aggiuntive previste dagli articoli 12 e 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono estese nella stessa misura ai ruoli del personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado.

Gli insegnanti ed il personale non docente delle dotazioni organiche aggiuntive sono utilizzati prioritariamente per supplenze annuali e quindi assegnati ad un solo circolo, scuola o istituto per le successive esigenze del circolo, scuola o istituto.

Art. 9.

(Modifica dell'articolo 17 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sulle supplenze brevi)

Il servizio eccedente l'orario di insegnamento obbligatorio, previsto dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è facoltativo a richiesta degli interessati.

La richiesta deve essere rinnovata all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 10.

(Validità dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per cattedre)

I titoli di studio previsti per la partecipazione ai concorsi per cattedre conservano la loro validità anche a seguito di modifica delle tabelle dei titoli utili per la partecipazione ai concorsi stessi, se sono stati conseguiti prima della emanazione del relativo decreto di modifica.

Art. 11.

(Limite di età per l'accesso ai concorsi)

Per quanto riguarda la partecipazione ai concorsi ordinari per esami e titoli a cattedre e posti di insegnamento o per i ruoli del personale non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie di primo e di secondo grado ed artistiche si prescinde dal limite di età per coloro che abbiano svolto due anni di servizio non di ruolo con nomina di durata annuale nell'ottennio antecedente alla data del 10 settembre 1984.

Art. 12.

(Computo degli anni di servizio)

Ai fini della presente legge si ritengono validi gli anni scolastici se i centottanta giorni di servizio, anche non continuativi, sono stati completati dopo l'effettuazione degli scrutini ma prima della conclusione degli esami, anche cumulando nello stesso anno scolastico il servizio prestato nella scuola materna ed elementare oppure nella scuola secondaria di primo e di secondo grado anche per insegnamenti di tipo diverso o come commissario agli esami di passaggio, di idoneità o di maturità.

Art. 13.

(Graduatoria ad esaurimento per insegnanti abilitati)

Gli insegnanti già forniti di abilitazione, che non abbiano prestato servizio per alme-

no centottanta giorni, sono inseriti in una graduatoria ad esaurimento da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione, ai titoli di studio ed agli eventuali titoli di servizio ed immessi in ruolo, in ambito provinciale, dopo quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86.

Gli insegnanti di cui al comma precedente hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti insegnanti si trovi incluso.

Art. 14.

(Passaggio a domanda ad altre amministrazioni dello Stato del personale docente educativo e non docente)

Il personale docente educativo e non docente di tutte le carriere può, a domanda, chiedere il passaggio nei ruoli delle altre amministrazioni dello Stato o delle aziende autonome dello Stato in cui esistano posti non coperti.

A tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri di intesa con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, sentito il Ministro per la funzione pubblica, deve determinare entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno il contingente di personale che può chiedere di passare dai ruoli della scuola a quelli delle altre amministrazioni dello Stato e la corrispondenza fra le qualifiche funzionali nelle diverse amministrazioni.

Art. 15.

(Presentazione delle domande di supplenza in due province)

Il personale docente e non docente che aspiri alla nomina come supplente nelle scuole di ogni ordine e grado, può chiedere l'inclusione nelle graduatorie provinciali di due province.